



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Trieste, 17 SET. 2018

AREA INNOVAZIONE, TURISMO
E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Attività Economiche

Direttore del Servizio : dott.ssa Francesca Dambrosi

Responsabile di P.O. Fiammetta Stradella

Sede: 34100 - Trieste - Via Genova 6 - 1° p

pec:comune.trieste@certgov.fvg.it

prot. gen. 174856

prot. corr. n. 17/5/51/5-18/2

Oggetto: Somministrazione e vendita al pubblico di bevande alcoliche all'interno dello stadio "Nereo Rocco" e nelle zone limitrofe in occasione dello svolgimento degli incontri di calcio - Stagione Calcistica 2018-2019
Adozione di misure derivanti da esigenze sanitarie e di sicurezza.

IL SINDACO

Vista la nota dd. 14 settembre 2018, con la quale il Questore di Trieste - richiamate le norme poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, contenute nei Decreti Ministeriali sulla "Prevenzione del fenomeno della violenza negli stadi" nonché nella Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, al fine di prevenire episodi di violenza all'interno e nelle immediate vicinanze dello stadio comunale "Nereo Rocco" - dà indicazioni per regolamentare la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche, nel corso della stagione calcistica 2018/2019, in occasione dello svolgimento di **qualsiasi incontro calcistico di carattere nazionale ed internazionale;**

Ritenuto di conformarsi al parere del Questore, nei termini dallo stesso prospettati;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 54, comma 1, lettera b);

tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

in occasione di **qualsiasi incontro calcistico di carattere nazionale ed internazionale**, in programma nel corso della stagione calcistica 2018/2019 presso lo stadio "Nereo Rocco" di Valmaura, per comprensibili esigenze di ordine e sicurezza pubblica,

il divieto di introduzione, somministrazione e vendita al pubblico - all'interno dello stadio - di bevande alcoliche di gradazione superiore al 5°, salvo in occasione degli incontri calcistici che saranno ritenuti "a rischio" in

sede di riunione **G.O.S.** durante i quali sarà vietata la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

2. rimane assolutamente fermo il divieto di introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande di qualsiasi tipo contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; il contenuto delle stesse dovrà essere versato in bicchieri di carta o plastica;

3. Le stesse disposizioni si applicano anche agli esercizi pubblici che operano nelle zone limitrofe allo stadio .

Per zone limitrofe si intendono quelle delimitate dal perimetro come sotto definito:

- | | |
|----|---|
| a. | Via dell'Istria (da Via Fianona a Piazzale Valmaura) |
| b. | Via Flavia (da Piazzale Valmaura a Piazzale Cagni compreso) |
| c. | Strada Vecchia dell'Istria (da Piazzale Valmaura a Piazzale Cagni) |
| d. | Piazzale Giarizzole |
| e. | Via di Giarizzole |
| f. | Via San Pantaleone |
| g. | Via Inchiostri |
| h. | Via E. Miani |
| i. | Piazzale Martiri della Risiera |
| j. | Via Rio Primario |
| k. | Via Palatucci |
| l. | Via del Carpineto |
| m. | Via Valmaura |

I divieti e le prescrizioni di cui ai punti precedenti hanno vigore **tre ore** prima dell'orario d'inizio della manifestazione sportiva e cessano decorsa **un'ora** dalla conclusione effettiva dell'evento medesimo.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL 267/2000

IL SINDACO
(**Roberto DIPIAZZA**)
IL VICE
Paolo Polidori

